REGOLAMENTO (CEE) N. 1507/78 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1978

che proroga il regolamento (CEE) n. 503/78 che modifica il regolamento n. 785/67/CEE relativo alle modalità d'acquisto dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 503/78 della Commissione, del 9 marzo 1978, che modifica il regolamento n. 785/67/CEE relativo alle modalità di acquisto dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 973/78 (4), cessa di aver vigore il 30 giugno 1978 ;

considerando che i motivi che hanno giustificato l'adozione del regolamento in oggetto continuano a sussistere ; che, in queste condizioni, occorre prorogare il regolamento in causa per un periodo limitato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 503/78, la data del « 30 giugno 1978 » è sostituita da quella del « 31 luglio 1978 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 313 del 28. 11. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 68 del 10. 3. 1978, pag. 17.
(4) GU n. L 125 del 13. 5. 1978, pag. 26.